



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza della Libertà, 4 – 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) – Tel. 0875359201 C.F.: 82004330708 - P. IVA: 00213100704
Sito Internet www.montenerodibisaccia.com – PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE n. 68 del 15/09/2026

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 11/09/2026 AVENTE

**AD OGGETTO: “DIVIETO ASSOLUTO, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO
A NUOVA DISPOSIZIONE, DI OGNI FORMA DI UTILIZZO DELL'ACQUA
PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI MONTENERO DI BISACCIA AD ECCEZIONE DELLA C. DA PADULA (ZONA
MARINA), PER SCOPI IDROPOTABILI E ALIMENTARI (INCLUSO IL LAVAGGIO
DI ALIMENTI E L'IGIENE ORALE).”**

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n° 66 del 11/09/2026, con la quale veniva imposto il DIVIETO ASSOLUTO, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia ad eccezione della c.da Padula (zona marina), per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale).

DATO ATTO che:

- con nota dell'ARPA Molise – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 13554 del 14/09/2026, pervenuta al prot. comunale n. 13043 in data 14/09/2026, è stato comunicato che i risultati dei campionamenti effettuati in data 14/09/2026 risultano conformi ai valori previsti dal D.Lgs. 18 del 23.02.23, ad eccezione dei campioni prelevati presso le abitazioni private di cui ai protocolli 2461 e 2465, per i quali è necessario attendere i risultati delle analisi microbiologiche;
- con successiva nota dell'ARPA Molise – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 13596 del 15/09/2026, pervenuta al prot. comunale n. 13074 in data 15/09/2026, sono stati trasmessi i risultati delle analisi microbiologiche, relative anche ai campioni prelevati presso le abitazioni private di cui ai protocolli 2461 e 2465, risultati conformi ai valori previsti dal D.Lgs. 18 del 23.02.23;
- l'ASREM con nota prot. 113357 del 15/09/2026 acquisita al protocollo comunale con n°13118 del 15/09/2026 ha comunicato all' Ente che l' acqua dell' acquedotto può essere usata per uso potabile;

RILEVATO che l'art. 21-quinquies L. n. 241/1990 consente all'amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO dover procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n° 66 del 11/09/2026, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l'adozione provvedimento sindacale;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del

procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI:

- il Testo Unico in materia di leggi sanitarie;
- l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5 del D.M. del 2703/1991;
- il D.Lgs. n. 31/2001;
- gli artt. 7 e ss, Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

con efficacia immediata la revoca dell'ordinanza sindacale n. 66 del 11/09/2026 avente ad oggetto: *“divieto assoluto, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia ad eccezione della c. da Padula (zona marina), per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale)”*

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'A1bo Pretorio del Comune;
- che ne venga data ampia diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, i canali social ufficiali e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- che il presente provvedimento sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza, a:
 - Prefetto di Campobasso
 - Comando di Polizia Locale di Montenero di Bisaccia
 - A.S.Re.M.
 - A.R.P.A.M.
 - Azienda Speciale Regionale Molise Acque.

SI INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Molise entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente



IL SINDACO
Simona Contucci